



CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

- Il Decreto Legge n. 124/2019 convertito nella Legge n. 157/2019 -

15 Gennaio 2020

Le novità del D.L. n. 124/2019

Indice:

Contrasto alle indebite compensazioni	1
Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del <i>reverse charge</i> per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera	3
Semplificazioni fiscali	4
Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici	5
Novità in materia di diritto penale tributario	5
Versamenti in acconto	8
Le altre novità	9

Il **Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124** (di seguito anche il *Decreto*) recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*" è stato convertito con Legge 19 dicembre 2019 n. 157 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019.

Il *Decreto* ha introdotto numerose novità. Tra le principali si segnalano le modifiche in materia di contrasto alle indebite compensazioni, di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti nonché quelle in materia di diritto penale tributario (di cui al D.Lgs. 74/2000).

Di seguito analizziamo, pertanto, le sole misure che attengono alla materia fiscale e, più in particolare, quelle di maggiore interesse per le imprese e per i professionisti. Le altre novità sono infine esposte in modalità tabellare.

1. Contrasto alle indebite compensazioni

L'art. 3 c. 1 del *Decreto* sostituisce il terzo periodo del c. 1 dell'art.17 del D. Lgs. n. 241/1997, statuendo l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per l'utilizzo in compensazione "orizzontale" dei crediti emergenti dalle medesime, se di importo superiore a 5.000,00 euro annui, relativi alle imposte sui redditi ed addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'IRAP.

Pertanto tali crediti potranno essere utilizzati in compensazione:

- a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP dal quale emergono;
- a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

La norma si applica ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 ovvero ai crediti emergenti dai modelli REDDITI e IRAP 2020.

Nella sostanza vengono estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP le stesse regole già applicabili ai crediti IVA e, quindi, **per effettuare la compensazione nel modello F24 di crediti per imposte dirette o IRAP per un importo:**

- **superiore a 5.000,00 euro annui, la dichiarazione da presentare preventivamente dovrà essere munita del visto di conformità** rilasciato da

un soggetto abilitato¹ o della sottoscrizione alternativa del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile² salvo il beneficio dell'esonero fino a 20.000,00 euro annui, in base al regime premiale relativo all'applicazione degli indici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-bis co. 11 lett. a) del D.L. n. 50/2017;

- fino a 5.000,00 euro annui, anche prima della presentazione della dichiarazione da cui emergono e a partire dal giorno successivo a quello di chiusura del relativo periodo d'imposta.

La nuova regola di presentazione preventiva della dichiarazione per la compensazione di crediti superiori a 5.000,00 euro annui non si applica ai crediti emergenti dalla dichiarazione del sostituto d'imposta (modello 770). Tale esclusione sembrerebbe confermata dalla Relazione illustrativa al D.L. n. 124/2019.

L'art. 3 c. 2 del Decreto apporta inoltre alcune modifiche al c. 49-bis dell'art. 37 del D.L. n. 223/2006³ statuendo l'estensione, anche ai soggetti non titolari di partita IVA, dell'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate⁴.

Pertanto non è più consentito l'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dalle banche (home/remote banking), dalle Poste, da altri soggetti abilitati alla prestazione di servizi di pagamento o dagli Agenti della Riscossione.

I servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate sono i seguenti: "F24 on line", "F24 web" e "F24 intermediari".

Sulla base dei chiarimenti che erano stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 68 del 9.06.2017 in relazione ai contribuenti titolari di partita IVA, sono esclusi dall'obbligo di presentazione tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, anche in relazione ai soggetti non titolari di partita IVA, i modelli F24 che espongono compensazioni tra crediti e debiti della stessa imposta (c.d. compensazione "verticale" o "interna"), sulla base dei codici tributo indicati nell'Allegato 3 alla suddetta risoluzione. È il caso della compensazione tra il saldo a credito e gli acconti da versare relativi alla stessa imposta che viene comunque esposta nel modello F24.

Sempre per effetto delle ulteriori modifiche apportate dall'art. 3 c. 2 del Decreto, l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate viene esteso a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta qualora utilizzati in compensazione nel modello F24. Vengono ora ricompresi nel perimetro della norma anche le compensazioni di crediti:

- relativi ai rimborsi/bonus erogati ai dipendenti o soggetti assimilati quali
 - crediti relativi ai rimborsi erogati dai sostituti d'imposta a seguito della presentazione dei modelli 730 e
 - crediti relativi al c.d. "bonus Renzi" di cui agli artt. 13 c. 1-bis del TUIR e 1 c. 15 della L. n. 190/2014;
- relativi a ritenute ed imposte sostitutive versate in eccesso⁵;
- risultanti dalla dichiarazione del sostituto d'imposta (modello 770)⁶.

Ai sensi dell'art. 3 c. 3 del Decreto, le nuove disposizioni relative all'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni "orizzontali" si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019. Si tratta, ad esempio, dei crediti emergenti dai modelli REDDITI 2020 che potranno essere utilizzati in compensazione "orizzontale" solo presentando i modelli F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Nella tabella che segue vengono riepilogate le modalità di presentazione dei modelli F24 in base alla disciplina introdotta dal Decreto per i crediti maturati dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019.

Casistica	Soggetti titolari di partita IVA	Soggetti non titolari di partita IVA
Modelli F24 senza compensazioni, con saldo a debito di qualsiasi importo	Obbligo di presentare le deleghe attraverso: <ul style="list-style-type: none"> • i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ("F24 on line", "F24 web" o "F24 cumulativo") oppure • i servizi messi a disposizione dalle banche, dalle Poste o da altri prestatori di servizi di pagamento (ad esempio, home banking). 	Presentazione telematica delle deleghe attraverso: <ul style="list-style-type: none"> • i servizi dell'Agenzia delle Entrate ("F24 on line", "F24 web" o "F24 cumulativo") oppure • i servizi messi a disposizione dalle banche, dalle Poste o da altri

¹ Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 241/1997.

² Collegio sindacale o sindaco unico, revisore legale o società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

³ Conv. L. 4.08.2006 n. 248.

⁴ Tale obbligo per i soggetti non titolari di partita IVA era già previsto con riferimento ai modelli F24 a "saldo zero" ovvero all'utilizzo in compensazione di crediti d'imposta agevolativi di cui all'elenco riportato nell'Allegato 1 alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 68 del 9.06.2017

⁵ Si tratta, ad esempio, dei codici tributo "1627", "1628", "1629", "1669" e "1671", istituiti dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 13 del 10.02.2015.

⁶ Si tratta dei codici tributo "6781", "6782" e "6783", istituiti dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 9 del 18.01.2005.

		prestatori di servizi di pagamento (ad esempio, home banking). È, comunque, possibile avvalersi della presentazione cartacea dei modelli F24.
Modelli F24 che presentano compensazioni con saldo a debito	Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ("F24 on line", "F24 web" o "F24 cumulativo"). In caso di compensazioni "interne" o "verticali" è possibile avvalersi dei servizi messi a disposizione dalle banche, dalle Poste o da altri prestatori di servizi di pagamento (ad esempio, home banking).	
Modelli F24 a saldo zero	Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ("F24 on line", "F24 web" o "F24 cumulativo").	
Crediti d'imposta a fini agevolativi	Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ("F24 on line", "F24 web" o "F24 cumulativo").	

2. Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del *reverse charge* per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera.

L'art. 4 del Decreto ha introdotto, con il nuovo art. 17-bis del D. Lgs. 241/97, nuovi obblighi, **a decorrere dal 1.01.2020**, nei confronti di soggetti residenti in Italia ai fini delle imposte dirette che affidano ad un'impresa appaltatrice, subappaltatrice o affidataria l'esecuzione di una o più opere o servizi per un importo complessivo **annuo superiore a 200.000,00 euro**, mediante "contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma".

Con riferimento al **limite di 200.000 euro**, deve essere precisato che:

- qualora il committente affidi il compimento di più opere o servizi alla stessa impresa con diversi contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, il limite di 200.000 euro deve essere riferito alla **somma dell'importo annuo dei singoli contratti**;
- se la **somma di tali contratti è superiore a 200.000 euro annui**, la nuova disciplina va applicata in relazione a tutti i contratti concessi e ancora in essere al momento del superamento della soglia.

Nello specifico, l'art. 17-bis dispone, in deroga al precedente art. 17 co. 1, che l'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice è obbligata a determinare e trattenere l'importo delle ritenute fiscali calcolate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio per tutta la durata del contratto e provvedere al versamento delle suddette ritenute **con distinte deleghe (modelli F24) per ciascun committente e senza poterle compensare con proprie posizioni creditorie**.

I committenti, a loro volta, sono tenuti all'adempimento di **obblighi di controllo** nei confronti delle imprese al fine di garantire il versamento delle ritenute fiscali e arginare, così, il fenomeno degli omessi versamenti.

A tal proposito, sono tenuti a richiedere alle imprese copia delle deleghe di pagamento relative ai versamenti delle ritenute e le imprese sono, a loro volta, obbligate a consegnarle entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine del versamento delle stesse, unitamente all'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio e, per ciascun addetto, il dettaglio delle ore lavorate, della retribuzione corrisposta e delle ritenute operate, con la separata indicazione nel dettaglio delle ritenute relative alla prestazione affidata dal committente.

La disposizione prevede, altresì, che nel caso in cui sia maturato il diritto delle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici a ricevere il pagamento di corrispettivi e, nei 5 giorni successivi alla scadenza del termine per effettuare i versamenti delle ritenute, non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmissione delle deleghe di pagamento ai committenti ovvero risultino omessi o insufficienti versamenti delle ritenute rispetto ai dati risultanti dalle dichiarazioni trasmesse, i committenti devono sospendere i pagamenti fintanto che perdura l'inadempimento, fino a concorrenza di un ammontare pari al 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio o per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate.

In tali casi, i committenti sono tenuti a comunicare il riscontrato inadempimento all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente entro 90 giorni e all'impresa appaltatrice o affidataria è preclusa ogni azione esecutiva

finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito l'integrale versamento delle ritenute.

Qualora il committente non ottemperi agli obblighi introdotti dalla nuova normativa, è soggetto al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

La disposizione prevede, comunque, che i nuovi obblighi introdotti **non si applichino** nei confronti di imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici che abbiano trasmesso una certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (la cui validità è pari a **4 mesi** dalla data del rilascio) ai committenti da cui risulti che l'impresa:

1. sia in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
2. non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti (escluse le somme oggetto di piani di rateazione per cui non è intervenuta decadenza).

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 23.12.2019 n. 108 ha fornito i primi chiarimenti in relazione agli obblighi introdotti dall'art. 4 del *Decreto*, precisando, innanzitutto, che l'obbligo di versare le ritenute "con distinte deleghe per ciascun committente" è speculare rispetto all'attività di controllo richiesta al committente, il quale deve verificare il versamento (si intende che, qualora uno stesso lavoratore sia impiegato nell'esecuzione di più opere o servizi per diversi committenti, le ritenute fiscali dovranno essere versate con tante deleghe di pagamento quante sono le opere per cui presta la sua attività e relativamente alla parte di retribuzione ad esso spettante per quel singolo appalto).

L'Amministrazione Finanziaria ha chiarito, inoltre, che la previsione normativa trova applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati nell'anno 2019.

Con la medesima Risoluzione, inoltre, sono stati forniti chiarimenti operativi relativamente alle modalità di compilazione dei Modelli F24, specificando che:

- nel campo "codice fiscale" della sezione "CONTRIBUENTE", va inserito il codice fiscale dell'impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell'impresa subappaltatrice, tenuta al versamento delle ritenute;
- nel campo "codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", va inserito il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo "09", da riportare nel campo "codice identificativo".

L'Agenzia delle Entrate ha precisato, altresì, che tali modelli F24 potranno essere consultabili, tramite il "cassetto fiscale", sia dal soggetto che ha effettuato i relativi pagamenti che dal singolo committente.

Infine, in tema di **IVA**, si evidenzia che l'art. 4 del *Decreto* ha inserito la lett. a-*quinquies*) nell'art. 17 del D.P.R. 633/1972 estendendo il regime del **reverse charge** anche alle prestazioni di servizi relativamente alle quali sono stati introdotti i nuovi obblighi sopra esposti.

Si precisa, tuttavia, che tale regime non si applica per le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e che l'efficacia di tale disposizione è comunque subordinata al rilascio di una specifica autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione Europea.

3. Semplificazioni fiscali

L'art. 16 del *Decreto*, in considerazione dell'avvio graduale dell'obbligo di fatturazione elettronica fra privati e di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ha modificato l'art. 4 del D.Lgs. n. 127/2015 secondo cui "a partire dalle operazioni IVA 2020", l'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto mettere a disposizione dei soggetti passivi una bozza dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, nonché della dichiarazione annuale IVA. In virtù delle modifiche introdotte dal *Decreto*, per evitare che venga predisposta una dichiarazione IVA incompleta, il "programma di assistenza on line" dell'Agenzia delle Entrate partirà con riferimento "alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020" mettendo a disposizione on line il modello dichiarativo IVA precompilato a partire dai dati relativi all'anno 2021.

Pertanto l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione on line tramite i dati raccolti sulla base delle fatture elettroniche e con le comunicazioni transfrontaliere, nonché sulla base dei corrispettivi telematici:

- a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020:
 - la bozza del registro delle fatture (emesse) di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 633/1972
 - la bozza del registro degli acquisti di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972
 - la bozza delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche di cui all'art. 21-bis del D.L. n. 78/2010;
- a partire dalle operazioni IVA effettuate nel 2021:

- o la bozza del registro delle fatture (emesse) di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 633/1972
- o la bozza del registro degli acquisti di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972
- o la bozza delle comunicazioni delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche di cui all'art. 21-bis del D.L. n. 78/2010
- o la bozza della dichiarazione annuale IVA.

L'art. 16 **c. 1-bis** del *Decreto*, inserito in sede di conversione in legge dello stesso, dispone inoltre una modifica della periodicità di presentazione delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere (c.d. "esterometro") da mensile a trimestrale. Tale comunicazione assumerà pertanto periodicità trimestrale a decorrere dal 2020.

Per il 2020, quindi, le scadenze del c.d. "esterometro", tenendo conto del differimento dei termini che coincidono con un sabato o un giorno festivo (art. 7 comma 2 lett. l) del DL 70/2011), sono, pertanto, le seguenti:

- per il primo trimestre, il 30 aprile 2020;
- per il secondo trimestre, il 31 luglio 2020;
- per il terzo trimestre, il 2 novembre 2020;
- per il quarto trimestre, il 1° febbraio 2021.

Infine, è importante evidenziare che poiché la legge di conversione del DL n. 124/2019 è entrata in vigore il 25 dicembre 2019, gli effetti della nuova periodicità riguardano tutti gli adempimenti non ancora scaduti in tale data, compresa la comunicazione per il mese di novembre 2019 (il cui termine, su base mensile, sarebbe stato il 31 dicembre 2019). Saranno pertanto considerate tempestive le comunicazioni, effettuate entro il 31 gennaio 2020, relative alle operazioni di novembre e dicembre 2019⁷.

4. Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici

L'art. 32-*quater* del *Decreto* stabilisce che i **dividendi corrisposti alle società semplici** si considerano percepiti per trasparenza dai rispettivi soci e, di conseguenza, trova applicazione il corrispondente regime fiscale.

In particolare, gli utili distribuiti alle società semplici, anche in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società, subiranno il seguente trattamento fiscale:

- per la quota imputabile ai soggetti IRES, sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare;
- per la quota imputabile alle imprese individuali ed alle società di persone commerciali, sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti;
- per la quota imputabile alle persone fisiche residenti trova applicazione una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26%, senza alcuna distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate.

Ciò comporta che le società e gli enti residenti (lett. a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del Tuir) dovranno applicare il corretto trattamento fiscale sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.

Infine, si segnala che la norma in argomento si riferisce esclusivamente agli utili corrisposti dalle società ed enti residenti e non anche dalle società ed enti non residenti. Pertanto, i dividendi di fonte estera distribuiti alle società semplici dovrebbero continuare a concorrere alla formazione del reddito imponibile dei soci per il loro intero ammontare.

5. Novità in materia di diritto penale tributario

L'art. 39 del *Decreto* ha introdotto numerose e rilevanti novità in materia di diritto penale tributario (D.Lgs. n. 74/2000), con specifica previsione che le nuove disposizioni sono efficaci dallo scorso 25.12.2019, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del *Decreto*.

In particolare, le novità introdotte hanno riguardato un **inasprimento** del trattamento sanzionatorio previsto per alcune fattispecie penali di cui al D.Lgs. n. 74/2000, mediante l'aumento dei limiti edittali delle sanzioni previste dalle norme e, in taluni casi, la diminuzione delle soglie di punibilità.

È stata comunque prevista l'estensione della **causa di non punibilità di cui all'art. 13, c. 2 del D.Lgs. n. 74/2000** (ipotesi di ravvedimento operoso prima della conoscenza dei procedimenti penali) anche alle fattispecie di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 74/2000.

⁷ Riposta fornita dall'Agenzia delle Entrate nel corso del Videoforum di Italia Oggi del 13 gennaio 2020.

In particolare, il Decreto ha disposto l'entrata in vigore del nuovo **art. 12-ter del D. Lgs. 74/2000**, che prevede, nei casi di condanna o patteggiamento della pena, l'estensione dell'applicazione della confisca "**per sproporzione**" o "**allargata**" di cui all'art. 240-bis del Codice penale alle fattispecie penali fraudolente di cui al medesimo D. Lgs. 74/2000, indicate nella tabella seguente.

Tale misura prevede la possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non riesca a giustificare la provenienza e di cui risulti essere titolare o avere la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, in misura sproporzionata al proprio reddito dichiarato o all'attività economica esercitata.

L'applicazione di tale misura dovrà, comunque, essere preceduta da un provvedimento di sequestro preventivo.

Mediante l'introduzione, in sede di conversione del Decreto, del comma 1-bis dell'art. 39, è stato previsto che la disposizione di cui all'art. 12-ter trovi applicazione solo con riferimento alle condotte poste in essere o ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, escludendo pertanto qualsiasi applicazione retroattiva della norma in misura sfavorevole al reo.

Tra le novità più rilevanti, il Decreto ha esteso la configurazione della **responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001** non solo alle fattispecie penali di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, ma anche alle fattispecie penali considerate "più gravi" di cui agli artt. 3, 8, 10 e 11 del D.Lgs. n. 74/2000, come meglio dettagliato nella tabella che segue.

Nello specifico, è altresì previsto che, se in seguito alla commissione di uno dei delitti tributari indicati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità (non è specificato che cosa si intenda per "rilevante entità"), la sanzione pecuniaria viene aumentata di 1/3, con la conseguenza che per gli illeciti puniti fino a 400 quote la sanzione potrà giungere fino a 815.333 euro e per quelli fino a 500 quote fino a 1.032.666 euro.

Inoltre, potranno essere applicate le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 c. 2 lett. c), d) ed e) del D.Lgs. n. 231/2001 (ovvero, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Di seguito, è riportata una tabella di sintesi riepilogativa delle novità introdotte dal Decreto.

Fattispecie D. Lgs. 74/2000	Disciplina ante D.L. 124/2019	Disciplina post D.L. 124/2019 Responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 Casi di confisca e di non punibilità
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti inesistenti (ART. 2)	Reclusione da un anno e sei mesi a sei anni .	<p>Reclusione da quattro a otto anni.</p> <p>Responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001, con sanzione fino a 500 quote, nell'ipotesi più grave, e fino a 400 quote, nell'ipotesi attenuata.</p> <p>In caso di condanna, si applica la confisca "per sproporzione" quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro.</p> <p>Non punibilità in caso di ravvedimento operoso prima della formale conoscenza di accertamenti amministrativi o procedimenti penali.</p> <p>Ipotesi attenuata: La reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni resta applicabile nei soli casi in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione sia inferiore a 100.000,00 euro.</p>
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (ART. 3)	<p>Reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p> <p>Soglia: Imposta evasa maggiore di 30.000,00 euro e elementi sottratti all'imposizione maggiori del 5% dei complessivi o superiori a 1.500.000,00 ovvero crediti e ritenute di ammontare fittizie in diminuzione dell'imposta</p>	<p>Reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Soglia: Imposta evasa maggiore di 30.000,00 euro e elementi sottratti all'imposizione maggiori del 5% dei complessivi o, comunque, superiori a 1.500.000,00 ovvero crediti e ritenute di ammontare fittizio in diminuzione dell'imposta superiore al 5% dell'imposta o a 30.000,00 euro.</p> <p>Responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, con sanzione fino a 500 quote.</p> <p>In caso di condanna, si applica la confisca "per sproporzione" quando l'imposta evasa è superiore a</p>

	superiore al 5% dell'imposta o a 30.000,00 euro.	100.000 euro. Non punibilità in caso di ravvedimento operoso prima della formale conoscenza di accertamenti amministrativi o procedimenti penali.
Dichiarazione infedele (ART. 4)	Reclusione da uno a tre anni. Soglia: imposta evasa superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 150.000,00 e ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione comunque superiore a euro 3.000.000,00. Non punibilità: non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette.	Reclusione da due a quattro anni e sei mesi. Soglia: imposta evasa superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000,00 e ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione comunque superiore a euro 2.000.000,00; Non prevista responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. In sede di conversione in legge del <i>Decreto</i> , la fattispecie di dichiarazione infedele è stata esclusa da quelle che avrebbero determinato l'applicazione della confisca "per sproporzione" o "allargata". Non punibilità: in sede di conversione in legge, il <i>Decreto</i> mantiene in vigore il comma 1-ter, ma lo modifica precisando che: "non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette".
Omessa dichiarazione (ART. 5)	Doppia ipotesi di reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni per il contribuente e per il sostituto d'imposta. Soglia: imposta evasa maggiore di euro 50.000,00.	Doppia ipotesi di reclusione da due a cinque anni per il contribuente e per il sostituto d'imposta. Soglia: imposta evasa maggiore di euro 50.000,00 Non prevista responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. In sede di conversione in legge del <i>Decreto</i> , la fattispecie di dichiarazione infedele è stata esclusa da quelle che avrebbero determinato l'applicazione della confisca "per sproporzione" o "allargata".
Emissioni di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ART. 8)	Reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.	Reclusione da quattro a otto anni. Responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001, con sanzione fino a 500 quote , nell'ipotesi più grave, e fino a 400 quote , nell'ipotesi attenuata. In caso di condanna, si applica la confisca "per sproporzione" quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o negli altri documenti è superiore a 200.000 euro. Ipotesi attenuata: La reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni resta applicabile nei soli casi in cui l'ammontare dell'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, sia inferiore a 100.000,00 euro.
Occultamento o distruzione di documenti contabili (ART. 10)	Reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.	Reclusione da tre a sette anni. Responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001, con sanzione fino a 400 quote. In sede di conversione in legge del <i>Decreto</i> , la fattispecie di occultamento o distruzione di documenti contabili è

		stata esclusa da quelle che avrebbero determinato l'applicazione della confisca "per sproporzione" o "allargata".
Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (ART. 11, comma 1)	Reclusione da sei mesi a quattro anni. Soglia: imposte, sanzioni e interessi sottratti maggiori di 50.000,00 euro.	Reclusione da sei mesi a quattro anni (nessuna modifica). Soglia: imposte, sanzioni e interessi sottratti maggiori di 50.000,00 euro. Responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001, con sanzione fino a 400 quote . In caso di condanna, si applica la confisca "per sproporzione" quando l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a 200.000 euro.
Falso in transazione fiscale (ART. 11, comma 2)	Reclusione da sei mesi a quattro anni. Soglia: elementi attivi non indicati o elementi passivi fittizi maggiori di 50.000,00 euro.	Reclusione da sei mesi a quattro anni (nessuna modifica). Soglia: elementi attivi non indicati o elementi passivi fittizi maggiori di 50.000,00 euro. Non prevista responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. In caso di condanna, si applica la confisca "per sproporzione" quando l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro.

6. Versamenti in acconto

L'art. 58 del *Decreto* ha **modificato la misura della prima e seconda rata degli acconti** dell'IRPEF, dell'IRPEF e dell'IRAP dovuti dai contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

E' infatti disposto che a decorrere dal 27 ottobre 2019, data di entrata in vigore del *Decreto*, e con effetto già per il periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti "solari"), i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati in **due rate ciascuna nella misura del 50%** (in luogo dei precedenti 40% e 60%). Viene tuttavia fatto salvo quanto eventualmente già versato per l'esercizio 2019 con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico.

6.1 Contribuenti con cause di esclusione dagli ISA

La rimodulazione delle rate degli acconti d'imposta interessa esclusivamente i contribuenti che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo per i quali sono stati approvati gli ISA di settore, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare **non superiore** al limite stabilito dal decreto ministeriale di approvazione del relativo ISA (attualmente pari a 5.164.569,00 euro).

Rientrano, quindi, tra i soggetti beneficiari delle nuove misure delle rate degli acconti anche le imprese e i lavoratori autonomi che dichiarano ricavi o compensi di importo inferiore alla soglia **ma che non applicano concretamente gli ISA** in quanto beneficiano di una delle cause di esclusione (es. contribuenti in regime forfetario, ovvero contribuenti con periodo d'imposta in cui è iniziata o cessata l'attività).

6.2 Contribuenti "estranei" agli ISA

Rimane ferma la precedente modalità di determinazione degli acconti (prima rata al 40% e seconda rata al 60%, oppure versamento in un'unica soluzione laddove l'importo della prima non superi 103,00 euro) per i seguenti soggetti:

- persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni "trasparenti";
- contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali **non** sono stati approvati gli ISA;

- contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi **superiori** al previsto limite di 5.164.569,00 euro;
- imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.

6.3 Ambito oggettivo

In base ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 12.11.2019 n. 93 la rimodulazione del versamento degli acconti è applicabile, oltre che all'IRPEF, all'IRES e all'IRAP, anche:

- all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari;
- alla cedolare secca sul canone di locazione, all'imposta dovuta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE).

7. Le altre novità

Argomento	Le altre novità introdotte dal D.L. n. 124/2019
ACCOLLO DEL DEBITO D'IMPOSTA ALTRUI E DIVIETO DI COMPENSAZIONE (ART. 1)	<p>Viene stabilito il divieto del c.d. "accollo fiscale", ovvero il divieto di estinguere il debito d'imposta dell'accollato con i crediti d'imposta dell'accollante. I versamenti effettuati in violazione di tale divieto si considerano come non avvenuti e comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pari al 30% del credito utilizzato in compensazione, qualora questo sia effettivamente esistente (ex. art. 13, c. 4 D.Lgs. n. 471/1997), ovvero quella compresa tra il 100% e il 200% del credito utilizzato in compensazione, laddove inesistente (ex. 13, co. 5 D.Lgs. n. 471/1997), in capo all'accollante; • pari al 30% dell'importo non versato (ex. art. 13, c. 1 D.Lgs. n. 471/1997), in capo all'accollato. <p>Gli atti di recupero dovranno essere notificati dall'Agenzia delle entrate entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.</p>
CESSAZIONE PARTITA IVA E INIBIZIONE COMPENSAZIONE (ART. 2)	<p>Viene introdotto il diniego della possibilità di compensazione "orizzontale" e lo scarto del modello F24 eventualmente presentato per i contribuenti ai quali, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633/1972 è stato notificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il provvedimento di cessazione della partita IVA ovvero • il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES. <p>La disciplina in esame, circa l'inibizione delle compensazioni, <u>non riguarda</u> i casi in cui il contribuente provveda a richiedere da sé la chiusura della partita IVA, mediante il modello AA7/10 o il modello AA9/12, per cessazione dell'attività.</p> <p>È inoltre previsto che l'esclusione dalla compensazione, a seguito del provvedimento di cessazione della partita IVA, opera a prescindere dalla tipologia dei crediti, mentre nel caso di provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES essa opera solo sui crediti IVA.</p> <p>In entrambi i casi non è specificata una soglia al di sotto della quale la compensazione dei crediti è comunque consentita.</p>
IMPOSIZIONE DEI REDDITI CORRISPOSTI DA TRUST NON RESIDENTI (ART. 13)	<p>I redditi corrisposti a soggetti residenti in Italia da trust stabiliti in Stati o territori a fiscalità privilegiata sono considerati redditi di capitale anche nel caso in cui si tratti di trust opachi (ossia trust i cui beneficiari non sono individuati nell'atto costitutivo o in un altro documento).</p> <p>Viene, inoltre, previsto che qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri a beneficiari residenti in Italia non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisca reddito.</p>
PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE – PIR	<p>Vengono introdotte alcune novità alla disciplina dei piani individuali di risparmio (PIR) istituiti dalla Legge di Bilancio 2017 al fine di rilanciarne la diffusione rimodulandone i vincoli di investimento del patrimonio investito.</p>

(ART. 13-bis)	<p>Fermo restando la condizione che per almeno due terzi dell'anno il 70% del patrimonio sia investito direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non quotati, di imprese residenti in Italia o in Stati Ue o See con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, viene stabilito che almeno il 25% di tale quota sia investito in strumenti finanziari emessi da imprese diverse da quelle comprese nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana o in indici equivalenti (imprese "non Ftse Mib") e che un ulteriore 5% (sempre del 70%) sia investito in strumenti finanziari emessi da imprese diverse anche da quelle comprese nel Ftse Mid Cap della Borsa italiana o indici equivalenti (imprese "non Ftse Mib e Mid Cap").</p> <p>Infine, gli enti di previdenza obbligatoria e le forme pensionistiche complementari potranno essere titolari di più PIR presso intermediari diversi, in deroga al principio di "unicità" del piano previsto per le persone fisiche.</p>
<p>REGIME DEGLI IMPATRIATI – DECORRENZA DELL'AGEVOLAZIONE</p> <p>(ART. 13-ter)</p>	<p>L'articolo 13-ter del D.L. n. 124/2019 convertito ha anticipato al 2019 la decorrenza delle nuove e più favorevoli misure previste dall'articolo 5 del D.L. n. 34/2019 ai lavoratori "impatriati" che abbiano trasferito la propria residenza fiscale in Italia a decorrere dal 30.4.2019.</p> <p>Ricordiamo in sintesi che l'articolo 5 del D.L. n. 34/2019 (c.d. "Decreto Crescita") ha apportato alcune modifiche all'articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015, recante la disciplina del regime degli impatriati. Nell'attuale versione dell'agevolazione i redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo e d'impresa prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare (con esenzione quindi del 70%; per gli sportivi professionisti la misura è invece del 50%). Tali redditi sono imponibili al 10% per i soggetti che trasferiscono la residenza nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia). L'agevolazione si applica, nella versione "base", per 5 periodi d'imposta, decorrenti dall'anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 2 del TUIR. In aggiunta è previsto che il regime di favore si applica per ulteriori 5 periodi d'imposta, con reddito imponibile per tale periodo in misura però pari al 50%, in presenza di almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, o nel caso di acquisto di un immobile di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento nei 12 mesi precedenti al trasferimento.</p> <p>In relazione all'anticipazione dell'applicazione delle norme anche ai soggetti rientrati in Italia dal 30.04.2019 va segnalato che, per effetto delle previsioni contenute nei commi 2 e 3 del citato art. 13-ter, l'agevolazione viene riconosciuta fino ad esaurimento del fondo controesodo, istituito con una dotazione di 3 milioni di euro/anno a partire dal 2020. Tale disposizione prevede inoltre che con decreto ministeriale dovranno essere stabiliti i criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del fondo.</p>
<p>UTILIZZO DEI FILE DELLE FATTURE ELETTRONICHE</p> <p>(ART. 14)</p>	<p>Vengono introdotti i commi 5-bis e 5-ter nell'art. 1 del D. Lgs. n. 127/2015.</p> <p>Il comma 5-bis stabilisce che i file delle fatture elettroniche transitati tramite Sistema di Interscambio restino memorizzati sino al 31 dicembre dell'8° anno successivo a quello della dichiarazione cui i documenti si riferiscono o fino alla definizione di eventuali giudizi. Viene disposta, pertanto, l'integrale archiviazione dei dati contenuti nei file, ivi compresi quelli riguardanti la natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell'operazione. Le informazioni così ottenute potranno essere utilizzate dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate al fine di perseguire un potenziamento del contrasto a fenomeni di illegalità ed analisi del rischio di evasione fiscale.</p> <p>Il comma 5-ter, a tutela dei dati sensibili, obbliga Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate ad adottare "idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati", sentito il Garante della privacy, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE e dal D. Lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali.</p>
	<p>Vengono modificate, con decorrenza dal 1.01.2021 (quindi a partire dagli adempimenti relativi all'anno di imposta 2020), le scadenze relative:</p>

<p>AMPLIAMENTO DELLA PLATEA DI CONTRIBUENTI CHE POSSONO UTILIZZARE IL MODELLO 730 E RIORDINO DEI TERMINI DELL'ASSISTENZA FISCALE</p> <p>(ART. 16)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • alla consegna al contribuente delle certificazioni del sostituto d'imposta (anticipate al 16 marzo in luogo del 31 marzo); • alla trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche (differimento al 16 marzo in luogo del 7 marzo salvo che per le CU che non contengono dati utili per le dichiarazioni precompilate per cui resta fermo il termine al 31 ottobre); • alla trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili per la precompilazione delle dichiarazioni (differimento al 16 marzo in luogo del 28 febbraio); • alla messa a disposizione della dichiarazione precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate (differimento al 30 aprile in luogo del 15 aprile); • alla presentazione del modello 730 da parte dei contribuenti (introduzione di un unico termine di presentazione fissato al 30 settembre in luogo delle precedenti previste al 7 luglio ovvero al 23 luglio in caso di presentazione diretta del contribuente o mediante un CAF-dipendenti o un professionista abilitato); • alla consegna al contribuente della copia del modello 730 elaborato dal sostituto d'imposta, CAF-dipendenti o professionista (deve avvenire comunque prima della trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate nel rispetto dei nuovi termini); • alla trasmissione telematica dei modelli 730 all'Agenzia delle Entrate, da parte del sostituto d'imposta, CAF-dipendenti o professionista; • all'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente che ha presentato il modello 730, da parte del sostituto d'imposta (le somme risultanti a debito/credito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto d'imposta ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione. In precedenza era previsto che la trattenuta avvenisse sulla retribuzione di competenza del mese di luglio). <p>Infine viene ampliata la platea di soggetti che possono utilizzare il modello 730 ovvero tutti i soggetti indicati all'art. 34 c. 4 del D. Lgs. n. 241/1997 quali possessori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del TUIR; • di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50 c. 1 lett. a), c-bis), d), g) ed l) del TUIR.
<p>IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE</p> <p>(ART. 17)</p>	<p>Viene introdotta un'importante semplificazione in tema di pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 01.01.2020, prevedendo che il versamento dell'imposta possa essere assolto semestralmente, con due versamenti da effettuare entro il 16 giugno e 16 dicembre di ciascun anno qualora gli importi dovuti non superino il limite annuo di euro 1000.</p> <p>Inoltre, nel confermare l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13 c. 1 del D.Lgs. n. 471/1997, pari al 30% dell'imposta dovuta in caso di tardivo, omesso e insufficiente versamento dell'importo dovuto, viene stabilita la riduzione ad un terzo della medesima sanzione. Si prevede altresì che in caso di mancato pagamento delle somme dovute comunicate direttamente dalla stessa Agenzia entro trenta giorni dal ricevimento della stessa comunicazione, l'Ufficio provvederà all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.</p>
<p>MODIFICHE AL REGIME DELL'UTILIZZO DEL CONTANTE</p> <p>(ART. 18)</p>	<p>Viene modificato l'art. 49 del D. Lgs. n. 231/2007 che fissava il limite di Euro 3.000,00 all'utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore, nonché una soglia di pari importo per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta per coloro che esercitano attività di cambiavalute.</p> <p>Per effetto delle modifiche apportate, i limiti sono stati ridotti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Euro 2.000,00, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021;</u> • <u>Euro 1.000,00 a decorrere dal 1° gennaio 2022.</u> <p>Per esigenze di coerenza sistematica, la norma ha modificato, conformemente alle soglie di nuova introduzione, il minimo edittale della sanzione comminata dall'art. 63, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 231/2007, in caso di violazione di tale obbligo normativo.</p>

<p>MODIFICHE ALL'ARTICOLO 96 DEL TUIR (ART. 35)</p>	<p>Viene meglio definito, con specifico riferimento alle società di progetto, l'ambito oggettivo di esclusione dai limiti di deducibilità contenuti nell'articolo 96 del D.P.R. n. 917/1986 degli interessi passivi relativi a prestiti utilizzati per finanziarie progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine (c.d. "PIPLT").</p>
<p>DISPOSIZIONI SUI TERMINI DI PAGAMENTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA E SUI TASSI D'INTERESSE (ART. 37)</p>	<p>È stato posticipato dal 31.07.2019 al 2.12.2019 il termine per il versamento delle somme dovute per la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione-ter), disciplinata dall'art. 3 del D.L. n. 119/2018. E' stata, inoltre, estesa al 2019 e al 2020 la possibilità di compensare crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione con cartelle esattoriali relative a carichi affidati agli Agenti della Riscossione entro il 31.10.2019.</p> <p>E' stato, inoltre, previsto che il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è determinato in misura compresa nell'intervallo tra lo 0,1% e il 3%, anche se la norma non specifica le modalità di determinazione del tasso di interesse nell'ambito dell'intervallo stabilito. E' demandato ad un Decreto del Ministro dell'Economia ancora da emanare il compito di fissare il tasso di interesse relativo al compimento di determinate operazioni.</p>